

IL CONSIGLIO

PREMESSO che:

- il Comune di Pordenone, con deliberazione consiliare n. 81 del 22 dicembre 1997, avente ad oggetto "D.P.G.R. 29/04/1997, n. 0139/Pres. Adozione nuove incidenze degli oneri di cui agli artt. 92 e 93 della L.R. 52/91", ha approvato le modalità di calcolo e l'incidenza delle tabelle parametriche per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione e per la determinazione del contributo relativo al costo di costruzione, tuttora in vigore, esercitando le facoltà e le opzioni che il richiamato Decreto demandava ai Comuni;
- con deliberazione consiliare n. 85 del 4 settembre 2000 sono state approvate le modalità per la monetizzazione delle quote di parcheggio pubblico nell'area centrale;
- con delibera del Commissario Straordinario n. 26 del 28 marzo 2001 sono state rideterminate le modalità di rateizzazione degli oneri concessori e delle quote di monetizzazione dei parcheggi pubblici nell'area centrale, sono state definite le modalità sanzionatorie in caso di ritardato pagamento delle quote dovute e quelle per lo scomputo delle quote commisurate agli oneri di urbanizzazione, sono state definite le destinazioni d'uso anomale (art. 4 del D.P.G.R. n. 0139/Pres del 29/04/1997) e sono stati definiti i limiti per considerare superfici non imponibili le aree destinate a magazzino in campo artigianale ed industriale;
- con deliberazione giunta n. 107 del 25 febbraio 2002 sono state nuovamente determinate le modalità di versamento degli oneri concessori;
- con determinazione dirigenziale n. 3 del 10 gennaio 2002 sono stati convertiti in euro gli importi tabellari vigenti;
- con deliberazione giunta n. 168 del 25 maggio 2009, infine, sono stati fissati gli incentivi in termini di riduzione del contributo di costruzione in caso di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, nonché specificate le modalità per il calcolo di tale contributo nei casi di interventi di ristrutturazione con aumento di unità immobiliari ottenuti per frazionamento dell'unità originaria attraverso opere di manutenzione straordinaria;
- va evidenziato che la Regione, dopo l'emanazione del D.P.G.R. 29/04/1997, n. 0139/Pres e fino all'emanazione del D.P.G.R. 20 gennaio 2012, n. 018/Pres., non ha esercitato la facoltà di revisione quinquennale delle incidenze degli oneri di urbanizzazione prevista dall'art. 20, comma 1, del D.P.G.R. del 1997 e neppure quella dell'aggiornamento biennale dei valori unitari per la determinazione del costo di costruzione prevista dal terzo comma del medesimo art. 20, con la conseguenza che neppure i Comuni hanno potuto aggiornare i valori tabellari per la determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per tre interi lustri;

RICHIAMATO che:

- l'art. 29, comma 7, della L.R. n. 19/2009 prevede, tra l'altro, che *"Ogni cinque anni i Comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle tabelle parametriche regionali, in relazione ai riscontri e ai prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Fino all'emanazione delle tabelle parametriche regionali o all'aggiornamento delle medesime, rimane in vigore il contributo per il rilascio del permesso di costruire calcolato in base alle norme vigenti, aggiornato secondo indici ISTAT"*;
- con D.P.Reg. 20 gennaio 2012, n. 018/Pres. è stato approvato il regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 "Codice regionale dell'edilizia", regolamento che comprende anche le nuove tabelle parametriche regionali e le modalità generali di calcolo del contributo di costruzione nonché il nuovo criterio di individuazione delle superfici imponibili ai fini del contributo di costruzione.
- con D.P.Reg. 13.05.2015 n. 097/Pres. il suddetto regolamento è stato modificato e aggiornato;

- l'art 61, comma 2, della L.R. n. 19/2009, nel testo originario e anche dopo le modifiche apportate dalla L.R. n. 26/2012 ("Legge di manutenzione 2012") prevedeva, in caso di adozione da parte dei Comuni, attraverso apposita deliberazione del Consiglio Comunale, delle nuove tabelle parametriche regionali emanate con il regolamento di cui al punto precedente, la contestuale prevalenza delle definizioni di cui all'art. 3 della L.R. n. 19/2009 su quelle degli strumenti urbanistici vigenti, con riflessi tutt'altro che trascurabili sul criterio di calcolo delle volumetrie urbanistiche;

- prima della richiamata Legge Regionale di manutenzione, essendo contenuto nel testo originario dell'art 61 anche il termine triennale, dall'entrata in vigore della L.R n. 19/2009, per la prevalenza delle definizioni regionali su quelle comunali, il Comune aveva avviato lo studio della variante al P.R.G.C. n. 118 per assorbire l'effetto dell'entrata in vigore delle definizioni di cui all'art. 3 della L.R. n. 19/2009, senza snaturare le previsioni del P.R.G.C. vigente;

- l'art. 164 della L.R. n 26/2012 ha invece procrastinato il sopra richiamato termine triennale facendo coincidere il termine di prevalenza delle definizioni regionali su quelle degli strumenti urbanistici comunali con il termine di scadenza del "Piano Casa" (cinque anni dall'entrata in vigore della Legge 19/2009 ovvero il 18 dicembre 2014) mentre con la L.R. n. 5/2013, essendo stato prorogato di otto anni il termine di validità del "Piano Casa", viene posticipato al 18 dicembre 2017 anche il termine triennale originariamente previsto, sempre che, nel frattempo, il Comune non abbia adottato le nuove tabelle regionali;

- in tale quadro normativo l'Amministrazione ha ritenuto di demandare alla redazione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) l'adeguamento alle definizioni contenute nell'art. 3 della L.R. n. 19/2009 rinviando conseguentemente l'adozione delle nuove tabelle parametriche regionali ad un momento successivo all'adozione del nuovo P.R.G.C., recentemente approvato dal Consiglio Comunale ed entrato in vigore in data 28 luglio 2016 a seguito della pubblicazione sul BUR n° 30 del 27 luglio 2016 del Decreto n° 0143/Pres del 12 luglio 2016 avente ad oggetto: "*Nuovo piano regolatore generale comunale del comune di Pordenone - introduzione di modifiche e conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 15 del 22.03.2016*";

RICORDATO che:

- la natura del contributo di costruzione da corrispondere al Comune per la realizzazione di interventi edilizi comportanti aumento del carico urbanistico è costituita da due componenti:

- la prima, di carattere contributivo, afferente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, quale concorso del privato costruttore agli oneri sociali derivanti dalla necessità di realizzare nuove opere di urbanizzazione in funzione dell'aumento di carico urbanistico indotto dall'intervento
- la seconda, di carattere impositivo, afferente al costo di costruzione, quale conseguenza dell'aumento della capacità contributiva del titolare dell'opera in ragione dell'accrescimento del proprio patrimonio immobiliare;

- al fine della determinazione dei nuovi criteri e modalità per la quantificazione del contributo di costruzione vanno tenute in considerazione le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19 e s.m.i. "*Codice regionale dell'edilizia*" con riferimento agli artt. 29 ("*Contributo per il rilascio del permesso di costruire*"), 30 ("*Esonero e riduzione dal contributo per il rilascio del permesso di costruire*"), 31 ("*Esonero per interventi edilizi ad uso residenziale*") e 32 ("*Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza*");
- Regolamento di attuazione della Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19, emanato con decreto del Presidente della Regione 20/01/2012 n. 018/Pres., successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 13.05.2015 n. 097/Pres., con riferimento al Capo II e

Capo IV, ed in particolare agli artt. 5 (“*elenco delle opere di urbanizzazione*”), 6 (“*modalità generali di calcolo del contributo di costruzione*”), 7 (“*superfici imponibili al fine del contributo di costruzione*”) e 13 (“*norme transitorie*”);

RITENUTO di adempiere a quanto prescritto dall’art. 29, comma 5, della L.R. 19/2009, determinando la nuova incidenza degli oneri di urbanizzazione e il valore unitario da porre a base del calcolo per la determinazione del costo di costruzione sulla base delle tabelle parametriche approvate dalla Regione ed allegate al regolamento sopra richiamato, dando attuazione a tutti gli adempimenti previsti dal nuovo quadro normativo in sostituzione di quanto già approvato a far data dal 1997 in tema di determinazione del contributo di costruzione;

DATO ATTO che, in modo analogo alle previgenti disposizioni regolanti la materia, la richiamata normativa regionale stabilisce un criterio omogeneo ed indifferenziato per tutti i comuni della regione per quanto attiene le modalità di calcolo del contributo di costruzione, mentre, per quanto riguarda i valori delle incidenze unitarie e dei relativi coefficienti correttivi per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché i valori unitari degli interventi e le relative percentuali per la determinazione del costo di costruzione, fissa criteri differenziati sulla base della dimensione demografica dei comuni e della distinzione tra comuni montani e non;

RILEVATO che, nel dettaglio, fermo restando l’obbligo di assumere a base del calcolo tutti i valori tabellari fissati dalla Regione, corrispondenti alla classe demografica del Comune di Pordenone (> 20.000 abitanti) e quella geografica (comune non montano), la richiamata normativa regionale vigente demanda alla discrezionalità del Consiglio Comunale la facoltà di assumere le seguenti determinazioni:

a) Art. 29 L.R. 19/2009 “Contributo per il rilascio del permesso di costruire”

2. “A scomputo totale o parziale del contributo di costruzione, il richiedente il permesso di costruire può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione richieste dal Comune” omissis.

Art. 6 D.P.Reg. n. 018/2012 come integrato con D.P.Reg. n. 097/2015 “Modalità generali di calcolo del contributo di costruzione”

7. “Il Comune, con la delibera prevista dall’art. 29, comma 5, della legge o ai fini degli atti d’obbligo previsti dall’art. 22, comma 2 della legge e articolo 29, comma 2 della legge, può prevedere la monetizzazione degli standard qualora gli stessi non siano realizzabili a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ovvero non siano già puntualmente individuati negli strumenti di pianificazione, ovvero non siano reperibili in un’area esterna a quella di pertinenza dell’intervento, in zona urbanisticamente compatibile, entro la distanza di raggio pari a 1000 metri, nei casi in cui l’irreperibilità delle aree rappresenta una condizione preesistente all’intervento assentito”.

Il Consiglio comunale può definire i termini dello scomputo dal contributo di costruzione, per la compensazione del valore delle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dal privato e per le aree eventualmente cedute. Può altresì stabilire la casistica e le modalità di monetizzazione degli standard urbanistici richiesti a seguito della realizzazione degli interventi edilizi qualora gli stessi non risultino materialmente realizzabili.

b) Art. 29 L.R. 19/2009 “Contributo per il rilascio del permesso di costruire”

3. “La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata , secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune”.

Il Consiglio comunale è chiamato ad esprimersi sulle eventuali modalità di rateizzazione degli importi dovuti in relazione al rilascio del Permesso di Costruire, alla presentazione della D.I.A. alternativa al Permesso di Costruire, alla S.C.I.A ed alla Comunicazione di Attività Edilizia Libera qualora tali procedimenti richiedano la corresponsione del contributo di costruzione;

c) Art. 29 L.R. 19/2009 “Contributo per il rilascio del permesso di costruire”

4. *“La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune”.*

Il Consiglio comunale è chiamato ad esprimersi sulle eventuali modalità di rateizzazione degli importi dovuti relativi al costo di costruzione;

d) Art. 29 L.R. 19/2009 “Contributo per il rilascio del permesso di costruire”

5 *“L’incidenza degli oneri di urbanizzazione e il valore unitario da porre a base del calcolo per la determinazione del costo di costruzione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale con riferimento alle tabelle parametriche approvate ai sensi dell’art. 2, definite per classi di Comuni in relazione:*

a) alla dimensione e alla classe demografica dei Comuni;

b) alle caratteristiche territoriali dei Comuni;

c) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti di pianificazione comunale;

d) agli standard o rapporti fra gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio e quelli destinati agli insediamenti residenziali e produttivi, da osservarsi nella redazione dei piani urbanistici comunali per le zone omogenee in attuazione delle norme regionali”.

Art. 6 D.P.Reg. n. 18/2012 come integrato con D.P.Reg. n. 097/2015 “ Modalità generali di calcolo del contributo di costruzione”

1. *“Per la determinazione del contributo complessivo, costituito dal contributo sulle opere di urbanizzazione e da quello sul costo di costruzione, previsto dall’art. 29 della legge o per la determinazione del conguaglio degli oneri previsto dall’art. 15 della legge, si fa riferimento ai valori, coefficienti, percentuali e criteri assunti in sede comunale sulla base delle tabelle parametriche di cui all’allegato C, tabelle n. 1 e n. 2, secondo le modalità generali di calcolo stabilite nel presente articolo, con l’eventuale applicazione con delibera del Consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 29, comma 5 della legge, dei coefficienti correttivi distinti per zone omogenee, sottozona o singole aree ad esse equiparate, nonché per tipi di intervento di cui all’allegato C, Tabella n. 3”.*

Il Consiglio comunale è chiamato a fissare l’incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Tale adempimento avviene, per gli oneri di urbanizzazione, modificando il valore unitario fissato nella tabella 1 ALLEGATO C desunta dalle tabelle regionali, in funzione della destinazione d’uso e dell’indice di fabbricabilità, attraverso il coefficiente (moltiplicatore) correttivo stabilito dal Consiglio e scelto tra un minimo e un massimo indicati nella tabella 3 ALLEGATO C desunta dalle tabelle regionali, in funzione della zona omogenea , della categoria d’intervento e della destinazione d’uso, mentre, per il costo di costruzione, modificando il valore unitario fissato nella tabella 2 ALLEGATO C desunta dalle tabelle regionali, in funzione della destinazione d’uso, della differenziazione tra interventi di nuova costruzione - ampliamento e di ristrutturazione, per mezzo delle percentuali indicate nella tabella 4 ALLEGATO C desunta dalle tabelle regionali, in funzione della destinazione d’uso, della differenziazione tra interventi di nuova costruzione - ampliamento e di ristrutturazione, della zona territoriale omogenea in cui ricade l’intervento e della collocazione dell’intervento in zona propria ovvero in zona impropria;

e) Art. 30 L.R. 19/2009 “Esonero e riduzione del contributo per il rilascio del permesso di costruire”

3. *“Il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo del 50 per cento, limitatamente al contributo relativo al costo di costruzione per le destinazioni d’uso residenziale, servizi, alberghiera e direzionale, nel caso in cui i progetti sottoposti a titolo abilitativo edilizio, oltre a rispondere alle norme in materia di contenimento energetico, prevedano l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili che assicurino il documentato soddisfacimento del fabbisogno termico minimo previsto dalla legge di settore”.*

Il Consiglio comunale è chiamato a stabilire se riconoscere o meno tale possibilità di riduzione della quota relativa al costo di costruzione e, in caso affermativo, a fissarne la percentuale di riduzione fino al 50% della quota dovuta.

f) Art.30 L.R. 19/2009 “Esonero e riduzione dal contributo per il rilascio del permesso di costruire”

4. “Il Consiglio comunale può stabilire, per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico, una riduzione del contributo di costruzione, ove dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell’importo”

Il Consiglio comunale è chiamato a stabilire se riconoscere o meno tale possibile riduzione dell’intero ammontare del contributo di costruzione e, in caso affermativo, a fissarne la percentuale di riduzione a partire da un minimo del 5 % dell’importo tabellare, con possibilità di graduazione del beneficio, ad esempio, in funzione della performance energetica conseguita dall’intervento.

g) Art.30 L.R. 19/2009 “Esonero e riduzione dal contributo per il rilascio del permesso di costruire”

4/bis. “L’Amministrazione comunale può deliberare la riduzione del contributo previsto dall’articolo 29 fino a un massimo del 100 per cento per le opere di realizzazione di impianti sportivi, eseguiti anche da privati, in attuazione di specifiche convenzioni con gli enti pubblici competenti che disciplinino l’uso pubblico degli stessi in funzione dell’interesse pubblico prevalente.”

Il Consiglio comunale è chiamato a stabilire la percentuale di riduzione del contributo di costruzione ovvero la completa esenzione dallo stesso, per la realizzazione di impianti sportivi da parte di soggetti privati, in presenza di una specifica convenzione con l’ente pubblico competente, per l’utilizzo con finalità di interesse pubblico dell’impianto sportivo stesso.

h) Art. 36 L.R. 19/2009 “Interventi in zona agricola”

3 ter. Ai fini del calcolo del contributo previsto dall’articolo 29, per gli interventi di ampliamento di edifici a uso residenziale esistenti in zona agricola, i Comuni possono, con deliberazione del Consiglio comunale, ridurre gli oneri di urbanizzazione facendo riferimento ai valori e ai coefficienti individuati dalle tabelle parametriche, approvate ai sensi dell’articolo 2, in relazione alla destinazione d’uso residenziale in zona omogenea B, fino alla misura del 30 per cento rispetto al volume utile esistente dell’unità immobiliare o edificio oggetto dell’intervento. Oltre tale misura percentuale, per la sola parte eccedente, il calcolo del contributo di cui all’articolo 29 si effettua secondo quanto ordinariamente stabilito dal regolamento di cui all’articolo 2.

Il Consiglio comunale è chiamato a stabilire se prendere in considerazione la possibilità di riduzione dei soli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi di ampliamento di edifici residenziali esistenti in zona agricola, e, in caso affermativo, entro quale percentuale di volume utile dell’edificio o unità immobiliare oggetto d’intervento possa operare tale riduzione, che dovrà essere comunque contenuta entro il 30% del volume utile in argomento.

i) Art. 6 D.P.G.R. n. 18/2012 come integrato con D.P.G.R. n. 097/2015 “Modalità generali di calcolo del contributo di costruzione”

5. “Nel caso di contemporanea presenza di trasformazioni fisiche degli immobili e modifiche di destinazioni d’uso, il contributo da porre a carico dell’intervento è quello di maggiore importo, salvo diversa previsione della delibera del Consiglio Comunale”.

Il Consiglio comunale può deliberare se mantenere la previsione del Regolamento ovvero stabilire una soluzione diversa.

l) Art. 6 D.P.G.R. n. 18/2012 come integrato con D.P.G.R. n. 097/2015 “Modalità generali di calcolo del contributo di costruzione”

6. *“Nel caso di interventi ammessi dagli strumenti urbanistici comunali in zona impropria, in assenza di determinazione dei coefficienti correttivi in sede comunale ai sensi dell’art. 29, comma 5, della legge, si applicano i coefficienti correttivi massimi per tipologia di intervento e destinazione d’uso individuati per la zona impropria nell’allegato C Tabella n. 3.”*

Il Consiglio comunale può deliberare i coefficienti correttivi per gli interventi eventualmente ammessi dagli strumenti urbanistici comunali in zona impropria.

m) Art. 13 D.P.G.R. n. 18/2012 come integrato con D.P.Reg. n. 097/2015 “Norme transitorie”

1. *“Tenuto conto dell’attuale delicata situazione del comparto edilizio in regione, i valori contenuti nella tabella 1 allegato C al presente provvedimento possono essere ridotti, a scelta del Consiglio comunale, fino al massimo del 30%.”*

Il Consiglio comunale può deliberare la riduzione dei valori contenuti nella tabella 1 allegato C fino ad un massimo del 30% anche graduando progressivamente tale riduzione in relazione al prevedibile andamento del settore edilizio.

DATO ATTO che, in forza delle disposizioni normative sopra richiamate, il Consiglio comunale deve deliberare in ordine agli aspetti di seguito elencati sinteticamente:

a) definire le condizioni dello scomputo dal contributo di costruzione per la realizzazione diretta da parte del privato delle opere di urbanizzazione richieste dal Comune nonché definire la casistica e le modalità per la monetizzazione degli standard urbanistici;

b) definire le eventuali modalità di rateizzazione della quota afferente agli oneri di urbanizzazione da corrispondere al Comune;

c) definire le eventuali modalità di rateizzazione della quota afferente agli costo di costruzione da corrispondere al Comune;

d) determinare i valori unitari degli oneri di urbanizzazione approvando l’allegata tabella 1 ALLEGATO C desunta dalle tabelle regionali; fissare il coefficiente correttivo per la determinazione della quota afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria approvando l’allegata tabella 3 ALLEGATO C desunta dalle tabelle regionali e indicante in apposita colonna il coefficiente correttivo scelto dal Consiglio Comunale; fissare i valori unitari per la determinazione del costo di costruzione approvando l’allegata tabella 2 Allegato C desunta dalle tabelle regionali; fissare le percentuali (moltiplicatori del relativo valore unitario) per la determinazione del costo di costruzione approvando l’allegata tabella 4 ALLEGATO C desunta dalle tabelle regionali;

e) definire, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della legge regionale n. 19/2009, il riconoscimento o meno della riduzione fino al 50% della quota relativa al costo di costruzione per gli interventi edilizi che prevedano l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili che assicuri il documentato soddisfacimento del fabbisogno termico minimo stabilito dalle leggi di settore;

f) definire, ai sensi dell’articolo 30, comma 4 della legge regionale n. 19/2009, il riconoscimento o meno della riduzione del contributo di costruzione complessivo, per interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico, in misura non inferiore al 5% dell’importo;

g) stabilire l’eventuale percentuale di riduzione del contributo di costruzione fino alla completa esenzione dallo stesso, per la realizzazione di impianti sportivi da parte di soggetti privati, in presenza di una specifica convenzione con l’ente pubblico competente per l’utilizzo con finalità di interesse pubblico dell’impianto sportivo stesso;

h) stabilire se prendere in considerazione la possibilità di riduzione, ai sensi dell'art. 36, comma 3/ter, dei soli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi di ampliamento di edifici residenziali esistenti in zona agricola equiparando tale riduzione ai valori determinati per la destinazione residenziale in zona B, e, in caso affermativo, entro quale percentuale di volume utile dell'edificio o unità immobiliare preesistente possa operare tale riduzione, che dovrà essere comunque contenuta entro il 30% del volume utile in argomento;

i) stabilire, ai sensi del punto 5 dell'art. 6 del D.P.Reg. n. 18/2012 come integrato con D.P.Reg. n. 097/2015 se, in caso di contemporanea realizzazione di interventi edilizi e cambio di destinazione d'uso, debba essere richiesto il pagamento dell'importo di maggiore entità tra cambio d'uso e ristrutturazione, come stabilito dal regolamento, ovvero quello di entità minore;

l) stabilire, ai sensi del punto 6 dell'art. 6 del D.P.Reg. n. 18/2012 come integrato con D.P.Reg. n. 097/2015, gli eventuali coefficienti correttivi per gli interventi ammessi dagli strumenti urbanistici comunali in zona impropria;

m) stabilire l'eventuale riduzione dei valori unitari contenuti nella tabella 1 allegato C, funzionali alla determinazione della quota afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art.13 D.P.Reg. n. 18/2012 come integrato con D.P.Reg. n. 097/2015, fino ad un massimo del 30% anche graduando progressivamente tale riduzione in relazione al prevedibile andamento del settore edilizio;

n) potranno infine essere assunte determinazioni di carattere specificativo ed applicativo;

RITENUTO che, in merito agli adempimenti sopra elencati, possano essere espresse le seguenti valutazioni e considerazioni in ordine ai singoli punti:

a) L'onere della realizzazione delle opere di urbanizzazione è in capo all'Amministrazione comunale. La realizzazione diretta di dette opere da parte del privato è in genere economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione in quanto quest'ultima viene esentata, quantomeno, dai costi di progettazione e da quelli connessi alla gestione dell'appalto (affidamento, controllo ecc.). Di converso, nel rimarcare la diversa natura delle due tipologie di oneri che compongono il contributo di costruzione (contributiva quella afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, impositiva quella afferente al costo di costruzione), nell'ottica del mantenimento della coerenza con le norme di riferimento ed al fine di evitare qualsiasi complicazione in chiave di rendicontazione finanziaria, essendo le due tipologie di onere riconducibili ad un quadro di riferimento legislativo diverso, si ravvisa l'opportunità **di ammettere la compensazione fino alla concorrenza del contributo dovuto per la sola quota afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, con esclusione della quota afferente al costo di costruzione.**

In tema di monetizzazione degli standard urbanistici, la norma regolamentare di riferimento ne consente la monetizzazione in termini generali, qualora gli standards stessi non siano realizzabili a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ovvero non siano puntualmente individuati negli strumenti di pianificazione, ovvero non risultino reperibili, nel momento in cui viene assentito l'intervento, aree esterne a quella di pertinenza urbanistica della costruzione che ne origina l'esigenza, in zona urbanisticamente compatibile con la realizzazione degli standards stessi, poste entro il raggio di 1.000 metri dall'area d'intervento.

Il vigente P.R.G.C. prevede la possibilità di monetizzazione degli standards unicamente in caso di attuazione delle B/RU di iniziativa privata (attuazione indiretta), qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperimento dello standard pubblico per verde e parcheggi all'interno dell'ambito, mediante il pagamento dell'intera quota tabellare degli oneri di urbanizzazione primaria.

Considerato che la richiamata disposizione regolamentare, di carattere prettamente urbanistico, va intesa nel senso che, qualora lo strumento urbanistico subordini il rilascio del titolo abilitativo edilizio

alla realizzazione di determinate opere di urbanizzazione (standard), è nelle facoltà del Comune derogare dal principio che tali opere siano realizzate e cedute o asservite ad uso pubblico, scomputando il relativo costo dagli “oneri tabellari”.

Valutata l'opportunità di avvalersi di tale facoltà, oltre che nelle aree zonizzate come B/RU, anche nelle rimanenti aree centrali (zone B ad attuazione diretta con maggior indice fondiario, ossia zone Bve, B.6, B.4, B.3 e B0) - zone nelle quali sono meno disponibili aree libere da destinare a standard per verde e parcheggi in quanto:

- al fine di consentire l'insediamento nelle aree centrali, di attività di carattere terziario (commerciali, direzionali e artigianali di servizio – oggi “servizi”) in grado di garantire un accettabile livello di vitalità e servizi essenziali ai nuclei abitati, tali da sopportare la concorrenza con gli insediamenti terziari specializzati posti all'esterno degli stessi, può rivelarsi necessario consentire l'insediamento di tali attività anche nell'impossibilità materiale di reperire i relativi standards.

Per quanto sopra argomentato si ravvisa l'opportunità **di consentire, nelle zone B. ad attuazione diretta sopra elencate, la monetizzazione degli standards pubblici per parcheggi, qualora gli stessi non siano reperibili all'interno del lotto d'intervento e neppure in area esterna, posta in zona urbanisticamente compatibile, entro un raggio di 1.000 metri dall'area d'intervento, nei casi in cui l'irreperibilità delle aree rappresenti una condizione preesistente all'intervento assentito.**

b - c) Con D.G.C. n. 107 del 25 febbraio 2002, per semplificare gli adempimenti di riscossione del contributo di costruzione relazionandolo al ritiro del permesso di costruire e rendendo di converso maggiormente attendibili nel tempo le previsioni di entrata, con sensibile riduzione di errori o ritardi nei pagamenti che ingeneravano riflessi di tipo sanzionatorio, sono state determinate le modalità di versamento degli oneri concessori tuttora in vigore che prevedono il versamento in unica soluzione della quota di contributo afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria al momento del ritiro del titolo, e la possibilità di dilazionare il versamento della quota afferente al costo di costruzione entro diciotto mesi dalla data di notifica del titolo ovvero entro sessanta giorni dalla fine dei lavori se antecedente ai diciotto mesi, garantendo tale versamento con polizza fideiussoria.

Non si ritiene utile né opportuno modificare quanto attualmente in uso alterando procedure, modalità e garanzie codificate e funzionanti. Si ritiene tuttavia corretto estendere la possibilità di dilazionare la quota afferente al costo di costruzione anche ai titoli alternativi al permesso di costruire stabilendo che il versamento del contributo di costruzione relativo ad interventi realizzabili previa presentazione di D.I.A. alternativa al P.d.C. o S.C.I.A. avvenga in unica soluzione al momento della presentazione delle stesse, ovvero possa avvenire corrispondendo la sola quota afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria al momento della presentazione, e, previa fornitura di idonea polizza fidejussoria a garanzia della relativa somma, corrispondendo la quota afferente al costo di costruzione entro diciotto mesi dall'inoltro della D.I.A alternativa al P.D.C. o della S.C.I.A. onerosa, oppure entro sessanta giorni dalla fine dei lavori se antecedente.

d) Viene proposta l'approvazione della tabella 1 ALLEGATO C per la determinazione dei valori unitari da porre a base del calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, articolata sulla base delle destinazioni d'uso degli immobili e dell'indice di fabbricabilità fondiaria delle diverse Z.T.O. del P.R.G.C., desunta dalle tabelle regionali e allegata alla presente deliberazione;

tenuto conto dell'attuale momento congiunturale ed in particolare del perdurare della crisi del comparto dell'edilizia, in sede di prima applicazione delle nuove tabelle parametriche **si ritiene di attestare i coefficienti di correzione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria al valore di massima riduzione e pertanto si propone l'approvazione dell'allegata tabella 3 ALLEGATO C, desunta dalle tabelle regionali e allegata alla presente deliberazione, indicante in apposita colonna il coefficiente scelto dal Consiglio Comunale;**

viene altresì proposta l'approvazione della tabella 2 ALLEGATO C per la determinazione del valore unitario da porre a base del calcolo del costo di costruzione, articolata sulla base delle

destinazioni d'uso degli immobili e della tipologia d'intervento (nuova costruzione o ristrutturazione) desunta dalle tabelle regionali e allegata alla presente deliberazione;
viene in fine proposta l'approvazione della tabella 4 ALLEGATO C indicante le percentuali di correzione del valore unitario posto a base del calcolo per la determinazione del costo di costruzione, sulla base della destinazione d'uso, della differenziazione tra interventi di nuova costruzione - ampliamento e di ristrutturazione, della zona territoriale omogenea in cui ricade l'intervento e della collocazione dell'intervento in zona propria ovvero in zona impropria, desunta dalle tabelle regionali e allegata alla presente deliberazione;

e) La normativa in materia di efficienza energetica negli edifici attualmente in vigore (D.lgs. n. 28/2011 e s.m.i.) prevede l'obbligo di integrare gli impianti di produzione di energia termica dell'edificio con impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Conseguentemente, ciò che in precedenza era oggetto d'incentivazione in quanto assunto su base volontaria, allo stato attuale è divenuto obbligatorio.

Si propone pertanto di non applicare le riduzioni del contributo afferente il costo di costruzione previste dall'art. 30, comma 3, della L.R. n. 19/2009;

f) Analoghe considerazioni si possono effettuare per quanto attiene la possibile riduzione del contributo di costruzione prevista dall'art. 30, comma 4, della L.R. n. 19/2009 in quanto i livelli di efficientamento energetico degli edifici divenuti obbligatori sulla base della normativa di settore vigente assicurano risultati del tutto soddisfacenti nel campo del contenimento dei consumi energetici. Di converso, in tema di edilizia sostenibile, il nuovo P.R.G.C. recentemente entrato in vigore ha delineato, per gli interventi di trasformazione urbana, criteri qualitativi minimi obbligatori da raggiungere e dichiarare prima dell'attivazione delle procedure di approvazione dei P.A.C. per garantire il rispetto del rapporto ambientale che supporta il P.R.G.C. stesso. Il criterio di sostenibilità appena delineato potrebbe, tuttavia, essere integrato da un nuovo sistema premiale collegato al miglioramento delle performance richieste per l'attivazione degli interventi di trasformazione urbana, esteso a tutti gli interventi e finalizzato ad un'ulteriore riduzione dell'impronta ecologica degli edifici rispetto ai punteggi minimi dimostranti il raggiungimento della sola sostenibilità ambientale dell'intervento, elaborando un sistema di riduzione del contributo di costruzione articolato sulla base della tabella di cui all'art. 49, comma 5, delle N.T.A. del P.R.G.C. allegata alla presente deliberazione.

Si propone pertanto, in sede di prima applicazione, di riconoscere le riduzioni del contributo di costruzione previste dall'art. 30, comma 4 della L.R. n. 19/2009 con le gradualità di seguito dettagliate:

- 1) Il punteggio complessivamente raggiunto sarà ottenuto sommando i punteggi riferiti alle azioni riconducibili ai settori tabellari "Energia e diminuzione di emissioni", "Confort degli edifici" ad eccezione delle due ultime righe, "Aree verdi e risorse idriche" I, II e IV riga, "Coesione sociale" V riga;**
- 2) Per interventi che non generano nuovo consumo di suolo al raggiungimento dei seguenti punteggi corrisponderanno gli abbattimenti del contributo di costruzione di fianco indicati:**

Punti 30	abbattimento 5%
Punti 40	abbattimento 10%
Punti 50	abbattimento 20%
- 3) Per interventi che generano nuovo consumo di suolo al raggiungimento dei seguenti punteggi corrisponderanno gli abbattimenti del contributo di costruzione di fianco indicati:**

Punti 40	abbattimento del 5%
Punti 50	abbattimento del 10%
Punti 60	abbattimento del 20%

Si propone di demandare alla Giunta comunale, nell'ambito delle azioni correlate al mantenimento degli equilibri di bilancio e di monitoraggio dell'attuazione del P.R.G.C., la

facoltà di modificare annualmente le riduzioni del contributo di costruzione sopra riportate attraverso la modifica delle percentuali di riduzione, ovvero attraverso l'inclusione di ulteriori azioni previste nella tabella contenuta nelle N.T.A del P.R.G.C. al fine dell'acquisizione del punteggio.

g) La realizzazione di impianti sportivi da parte di soggetti privati costituisce una realistica e valida alternativa al tradizionale investimento pubblico in ambito sportivo, tanto più in un momento in cui le ristrettezze di bilancio e la carenza di finanziamenti statali e regionali hanno notevolmente ridotto il campo d'azione del Comune in tale contesto. Nell'ottica dell'equiparazione dell'opera sportiva realizzata dal privato in convenzionamento con l'Ente pubblico all'opera pubblica, che per sua natura viene realizzata in esenzione del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera e) della L.R. n. 19/2009, l'art. 30, comma 4/bis, della legge medesima prevede, in funzione del tipo di convenzionamento per la futura gestione dell'impianto, la possibilità di ridurre fino al 100% l'entità del contributo di costruzione a carico del soggetto privato interveniente.

Si propone una riduzione percentuale del contributo di costruzione pari alla percentuale di utilizzo con finalità pubbliche dell'opera stabilita nella convenzione tra soggetto privato interveniente ed Ente Pubblico per la gestione dell'opera, precisando che la durata della convenzione non potrà essere inferiore ad anni 10;

h) Considerata l'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali contenuti entro il 20% della superficie imponibile dell'edificio preesistente oggetto di ampliamento stabilita dall'art. 30, comma 1, lettera c) della L.R. n. 19/2009; ritenendo che la disposizione contenuta nell'art. 30, comma 3/ter della Legge medesima sia comunque volta a non gravare eccessivamente i piccoli ampliamenti per adeguamento igienico funzionale degli edifici residenziali esistenti in zona agricola rispetto agli analoghi interventi in zona B e che la stessa incida in modo del tutto marginale sull'entità delle entrate in funzione dei limitati casi in cui la riduzione risulterà applicabile, anche in relazione al fatto che la riduzione in argomento sovrapponendosi all'ipotesi di esenzione di cui al comma 1, lettera c. del richiamato art. 30 incide solo per la parte eventualmente eccedente tale misura

si propone che, per l'ampliamento di edifici residenziali in zona agricola, operi l'equiparazione del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai valori determinati per la zona B, per la quota di ampliamento contenuta entro il 30% del volume utile dell'edificio preesistente oggetto di ampliamento;

i) Considerata la pluriennale e condivisa consuetudine nell'applicazione della disposizione di cui al punto 5 dell'art. 6 del D.P.Reg. n. 18/2012 come integrato con D.P.Reg. n. 097/2015, ripresa dal precedente D.P.G.R. n. 0139/Pres. del 29/04/1997 che prevede, in caso di contemporanea realizzazione di interventi edilizi e cambio di destinazione d'uso, debba essere richiesto il pagamento dell'importo di maggiore entità tra cambio d'uso e ristrutturazione, **si propone l'applicazione letterale della disposizione regolamentare mantenendo la prassi consolidata che prevede il pagamento dell'importo di maggiore entità tra cambio d'uso e ristrutturazione;**

l) Precisato che, per interventi in zona impropria, devono intendersi quelli per i quali la tabella 3 ALLEGATO C non definisce coefficienti correttivi in relazione ad alcune zone territoriali omogenee, **si propone, nel caso di interventi ammessi dagli strumenti urbanistici in zona impropria, di applicare i coefficienti correttivi minimi** per tipologia d'intervento e destinazione d'uso individuati per la zona impropria nella tabella 3 ALLEGATO C indicante in apposita colonna il coefficiente scelto dal Consiglio Comunale.

m) in considerazione della leggera inversione in positivo dell'andamento economico del comparto edilizio e della prevedibile seppur lenta ripresa del settore delle costruzioni **si propone la seguente riduzione dei valori unitari contenuti nella tabella 1 allegato C, funzionali alla determinazione**

della quota afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, per le sole destinazioni residenziale e servizi:

Fino alla fine del 2016	- 30 %
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	- 20 %
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018	- 10 %
Dal 01/01/2019	nessuna riduzione

n) al fine di non ingenerare problematiche di carattere applicativo si propone inoltre di specificare quanto segue:

La quantificazione del contributo di costruzione calcolato sulla base delle tabelle parametriche approvate con la presente deliberazione e dei criteri di determinazione della superficie imponibile fissati dalla L.R. n. 19/2009 e dal suo regolamento di attuazione, diverrà operativa a far data dall'esecutività della presente deliberazione e sarà applicata agli atti abilitativi edilizi adottati o divenuti efficaci dopo tale data;

Pur non essendo contemplata nel vigente P.R.G.C. la zona omogenea a destinazione mista, la tabella 3 ALLEGATO C, desunta dalle tabelle regionali, riporta ugualmente i coefficienti correttivi scelti dal Consiglio Comunale riferiti a tale zona, che risulteranno applicabili in caso di futura individuazione di una zona territoriale omogenea mista nello strumento urbanistico generale del Comune.

Atteso che, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della L.R. n. 19/2009, l'argomento di cui alla presente deliberazione è di competenza del Consiglio Comunale;

Dato atto che l'argomento stesso è all'ordine del giorno della Commissione Consiliare 2^a nella seduta del 16 novembre p.v.;

Richiamati:

- la L.R. 11/11/2009 N. 19 "Codice regionale dell'edilizia;
- il regolamento di attuazione della suddetta legge regionale approvato con D.P.Reg. 20/01/2012 n. 018/Pres. e integrato con D.P.Reg. 13.05.2015 n. 097/Pres.;

Ritenuto, altresì, di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione _____

DELIBERA

a) di ammettere, nel caso di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione da parte del privato, la compensazione fino alla concorrenza del contributo dovuto per la sola quota afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, con esclusione della quota afferente al costo di costruzione;

a bis) di consentire, nelle zone B. ad attuazione diretta, Bve, B.6, B.4, B.3 e B0, oltre che nelle zone classificate come B/RU, la monetizzazione degli standards pubblici per parcheggi, qualora gli stessi non siano reperibili all'interno del lotto d'intervento e neppure in area esterna, posta in zona urbanisticamente compatibile, entro un raggio di 1.000 metri dall'area d'intervento, nei casi in cui l'irreperibilità delle aree rappresenti una condizione preesistente all'intervento assentito;

b) di non ammettere la rateizzazione della quota di contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria che dovrà essere corrisposta al ritiro del permesso di costruire o alla presentazione della DIA alternativa al permesso di costruire o della SCIA;

c) di stabilire che il versamento del contributo di costruzione, sia per il rilascio dei permessi di costruire che per la presentazione di DIA alternativa al permesso di costruire e di SCIA, avvenga secondo le seguenti modalità:

- in unica soluzione al momento del ritiro del permesso di costruire o alla presentazione di D.I.A. alternativa al P.d.C. o della S.C.I.A

oppure

- corresponsione della sola quota afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria al ritiro/presentazione dei suddetti titoli abilitativi edilizi e, previa fornitura di idonea fidejussione a garanzia della relativa somma, corresponsione della quota afferente al costo di costruzione entro diciotto mesi dal ritiro del P.d.C. o dall'inoltro della D.I.A alternativa al P.d.C. o della S.C.I.A. onerosa, oppure entro sessanta giorni dalla fine dei lavori se antecedente;

d) di approvare la tabella 1 ALLEGATO C per la determinazione dei valori unitari da porre a base del calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, articolata sulla base delle destinazioni d'uso degli immobili e dell'indice di fabbricabilità fondiaria delle diverse Z.T.O. del P.R.G.C., desunta dalle tabelle regionali e allegata alla presente deliberazione quale parte integrante;

d bis) di attestare i coefficienti di correzione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria al valore di massima riduzione e pertanto di approvare l'allegata tabella 3 ALLEGATO C, desunta dalle tabelle regionali e allegata alla presente deliberazione quale parte integrante, indicante in apposita colonna il coefficiente scelto con la presente deliberazione;

d ter) di approvare la tabella 2 ALLEGATO C per la determinazione del valore unitario da porre a base del calcolo del costo di costruzione, articolata sulla base delle destinazioni d'uso degli immobili e della tipologia d'intervento (nuova costruzione o ristrutturazione) desunta dalle tabelle regionali e allegata alla presente deliberazione quale parte integrante;

d quater) di approvare la tabella 4 ALLEGATO C indicante le percentuali di correzione del valore unitario posto a base del calcolo per la determinazione del costo di costruzione, sulla base della destinazione d'uso, della differenziazione tra interventi di nuova costruzione - ampliamento e di ristrutturazione, della zona territoriale omogenea in cui ricade l'intervento e della collocazione dell'intervento in zona propria ovvero in zona impropria, desunta dalle tabelle regionali e allegata alla presente deliberazione quale parte integrante;

e) di non applicare le riduzioni del contributo afferente il costo di costruzione previste dall'art. 30, comma 3, della L.R. n. 19/2009;

f) di riconoscere le riduzioni del contributo di costruzione previste dall'art. 30, comma 4, della L.R. n. 19/2009 con le gradualità di seguito dettagliate:

- 1) il punteggio complessivamente raggiunto, stabilito sulla base della "Tabella punteggi per applicazione riduzioni – art. 30, comma 4, L.R. 19/2009" allegata alla presente deliberazione, sarà ottenuto sommando i punteggi riferiti alle azioni riconducibili ai settori tabellari "Energia e diminuzione di emissioni", "Comfort degli edifici" ad eccezione delle due ultime righe, "Aree verdi e risorse idriche" I, II e IV riga, "Coesione sociale" V riga;
- 2) per interventi che non generano nuovo consumo di suolo al raggiungimento dei seguenti punteggi corrisponderanno gli abbattimenti del contributo di costruzione di fianco indicati:

Punti 30	abbattimento 5%
Punti 40	abbattimento 10%
Punti 50	abbattimento 20%

3) per interventi che generano nuovo consumo di suolo al raggiungimento dei seguenti punteggi corrisponderanno gli abbattimenti del contributo di costruzione di fianco indicati:

Punti 40	abbattimento del 5%
Punti 50	abbattimento del 10%
Punti 60	abbattimento del 20%

f bis) di demandare alla Giunta comunale, nell'ambito delle azioni correlate al mantenimento degli equilibri di bilancio e di monitoraggio dell'attuazione del P.R.G.C., la facoltà di modificare annualmente le riduzioni del contributo di costruzione sopra riportate attraverso la modifica delle percentuali di riduzione, ovvero attraverso l'inclusione di ulteriori azioni previste nella tabella contenuta nelle N.T.A del P.R.G.C. al fine dell'acquisizione del punteggio;

g) di consentire una riduzione percentuale del contributo di costruzione, pari alla percentuale di utilizzo con finalità pubbliche degli impianti sportivi realizzati da soggetti privati, stabilita nella convenzione tra soggetto privato interveniente ed Ente Pubblico per la gestione dell'opera, precisando che la durata della convenzione non potrà essere inferiore ad anni 10;

h) di stabilire che, per l'ampliamento di edifici residenziali in zona agricola, operi l'equiparazione del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai valori determinati per la zona B, per la quota di ampliamento contenuta entro il 30% del volume utile dell'edificio preesistente oggetto di ampliamento;

i) di stabilire, ai sensi del punto 5 dell'art. 6 del D.P.Reg. n. 18/2012 come integrato con D.P.Reg. n. 097/2015, che, in caso di contemporanea realizzazione di interventi edilizi e cambio di destinazione d'uso, andrà richiesto il pagamento dell'importo di maggiore entità tra cambio d'uso e ristrutturazione;

l) di applicare, nel caso di interventi ammessi dagli strumenti urbanistici in zona impropria, i coefficienti correttivi minimi per tipologia d'intervento e destinazione d'uso individuati per la zona impropria nella tabella 3 ALLEGATO C indicante in apposita colonna il coefficiente scelto con la presente deliberazione precisando che, per interventi in zona impropria, devono intendersi quelli per i quali la tabella 3 ALLEGATO C approvata dalla Regione non definisce coefficienti correttivi in relazione ad alcune zone territoriali omogenee;

m) di stabilire la seguente riduzione dei valori unitari contenuti nella tabella 1 allegato C, funzionali alla determinazione della quota afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, per le sole destinazioni residenziale e servizi:

Fino alla fine del 2016	- 30 %
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	- 20 %
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018	- 10 %
Dal 01/01/2019	nessuna riduzione

n) di specificare, infine, al fine di non ingenerare problematiche di carattere applicativo, quanto segue:

- la quantificazione del contributo di costruzione calcolato sulla base delle tabelle parametriche approvate con la presente deliberazione e dei criteri di determinazione della superficie imponibile fissati dalla L.R. n. 19/2009 e dal suo regolamento di attuazione, diverrà operativa a far data dall'esecutività della presente deliberazione e sarà applicata agli atti abilitativi edilizi adottati o divenuti efficaci dopo tale data;
- pur non essendo contemplata nel vigente P.R.G.C. la zona omogenea a destinazione mista, la tabella 3 ALLEGATO C, desunta dalle tabelle regionali, riporta ugualmente i coefficienti correttivi scelti con la presente deliberazione riferiti a tale zona, che risulteranno applicabili in caso di futura individuazione di una zona territoriale omogenea mista nello strumento urbanistico generale del Comune;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per l'Amministrazione Comunale;
- di revocare:
 - le deliberazioni consiliari n. 81 del 22.12.1997 e n. 85 del 04.09.2000
 - la delibera del Commissario Straordinario n. 26 del 28.03.2001
 - la determinazione dirigenziale n. 3 del 10.01.2002
 - le deliberazioni giuntali n. 107 del 25.02.2002 e n. 168 del 25.05.2009.

Con successiva votazione _____

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCIANO IUS

CODICE FISCALE: SIULCN59A07M190X

DATA FIRMA: 15/11/2016 12:49:22

IMPRONTA: 6205AE4627F8BBCA2329B07E6E0748E1B22805DAA122AC85707BEB153AAD64E4
B22805DAA122AC85707BEB153AAD64E479FB2C82B9DB350E1D79205CD6E6B16F
79FB2C82B9DB350E1D79205CD6E6B16FAA50908F1497A1820C864F9DDCF5B1EF
AA50908F1497A1820C864F9DDCF5B1EF9E0436B1AC0AEECDABF32178BEE3028A

NOME: SABRINA PAOLATTO

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 15/11/2016 12:55:59

IMPRONTA: 81F386B4D569E03436A7FAD07A4336825CF4DCDEB4D37FD953EA02333D037DC2
5CF4DCDEB4D37FD953EA02333D037DC23E11F6E92CFD36AD5C83045E44BEAA15
3E11F6E92CFD36AD5C83045E44BEAA15981C6E6D6CD8E1FEDE4FA6EC2CA3F85E
981C6E6D6CD8E1FEDE4FA6EC2CA3F85EFFF98093506C8063A301E798406395A5